



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 20 September 2012**

**13819/12**

**AGRILEG 130  
SEMENCES 5  
FORETS 60  
INST 535  
PARLNAT 314**

**COVER NOTE**

---

from: The Senate of the Republic of Italy  
date of receipt: 13 September 2012  
to: Mr. Dimitris CHRISTOFIAS, President of the Council of the European Union

---

Subject: Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Council Decision 2008/971/EC as regards the inclusion of forest reproductive material of the 'qualified' category within the scope of that Decision and the updating of the name of the authorities responsible for the approval and control of the production  
[doc. 12256/12 AGRILEG 110 SEMENCES 4 FORETS 51 - COM(2012) 355 final]  
- Opinion<sup>1</sup> on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

---

Delegations will find attached the above mentioned opinion.

---

---

<sup>1</sup> Translation of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange site IPEX at <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SANTINI)

approvata nella seduta del 1<sup>o</sup> agosto 2012

SULLA

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DECISIONE 2008/971/CE  
DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA L'INCLUSIONE  
DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA  
CATEGORIA «QUALIFICATI» NEL CAMPO D'APPLICAZIONE  
DI DETTA DECISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI NOMI  
DELLE AUTORITA' RESPONSABILI DELL'AMMISSIONE E DEL  
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE (COM(2012) 355 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 355 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad estendere anche ai materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» l'applicazione della decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che stabilisce l'equivalenza, e quindi la conformità alla normativa europea, dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in determinati Paesi terzi;

ricordato che la commercializzazione nel mercato interno dei materiali forestali di moltiplicazione di determinate specie vegetali è disciplinata dalla direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, e che, al fine di agevolare gli scambi di tali sementi e di rispondere alla domanda del mercato, la direttiva dà al Consiglio dell'UE la possibilità di stabilire norme che autorizzino le importazioni di materiali forestali di moltiplicazione da Paesi terzi, in base a un sistema di equivalenza;

ricordato inoltre che la decisione 2008/971/CE afferma che le norme vigenti in tali Paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime delle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati», di cui alla direttiva 1999/105/CE, e non anche quelli della categoria «qualificati», e che pertanto le relative colture sono da considerarsi equivalenti a quelle prodotte ai sensi della normativa europea, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II alla stessa decisione;

considerato che la proposta di decisione estende anche ai materiali appartenenti alla categoria «qualificati» il regime di equivalenza di cui alla decisione 2008/971/CE, sulla base delle nuove informazioni ricevute dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'adozione di un sistema OCSE aggiornato per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi, rispetto a quelli prodotti nell'UE, ai fini della loro importazione e commercializzazione nel mercato interno, può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire l'obiettivo prefissato;

nel merito, si apprezza che la normativa europea preveda l'obbligo di fornire informazioni sul fatto che i prodotti siano o non siano stati geneticamente modificati e che tale obbligo sia oggetto di estensione anche ai materiali della categoria «qualificati», al fine di agevolare l'applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati.